



IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo Giudice relatore

dott. ssa Micol Sabino Giudice

nel procedimento n. 10/2021 promosso

da

Magnolia s.r.l.

con l'avv. Cesare Micheletti del Foro di Lucca

Il Tribunale,

letto il ricorso depositato in data 22 aprile 2021 con cui Magnolia s.r.l.

formulava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai

sensi dell'art. 161, comma VI, l.f.;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova, giacché la detta società, fino

ad ottobre 2020, aveva sede legale in Padova;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

rilevato che pende istanza di fallimento avverso la società ricorrente;

rilevato, altresì, che la ricorrente ha chiesto la concessione del termine di

giorni 120 per il deposito del piano e della documentazione ex art. 161, commi

II e III, l.f.;

ritenuto di poter concedere il termine di giorni 60 per il deposito della proposta,

del piano e della documentazione;

ritenuto, altresì, necessario procedere alla nomina di un Commissario Giudiziale e di porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi VI e VII, l.f.:

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, della situazione finanziaria della società, anche in copia da pubblicare nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile, entro il 31 del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro il 31 del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, il quale è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale;

ritenuto, infine, necessario che la società provveda a numerare in ordine progressivo (a valere anche per eventuali futuri depositi) i documenti elencati nel ricorso introduttivo;

p.q.m.

assegna termine di giorni 60 decorrenti dal deposito della domanda di concordato preventivo;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Monica Maragotto, la quale verificherà il rispetto degli obblighi informativi e vigilerà sull'attività compiuta dalla società (in particolare sul mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione e sul mancato pagamento di debiti concorsuali);

attribuisce al nominato Commissario Giudiziale un fondo spese di € 10.000,00, oltre accessori, a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva, disponendo, altresì, che provveda entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla numerazione dei documenti indicati in ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Padova, 29 aprile 2021

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni